

DIPARTIMENTODi Scienze Politiche e Giuridiche

IL DECANO

VISTO

il D.P.R. dell'11 luglio 1980 n. 382;

VISTO

il decreto-legge n. 8 del 07 febbraio 2002 convertito, con modificazioni, in legge

n. 56 del 4 aprile 2002 e s.m.i. ed, in particolare, l'art.4;

VISTA

la legge del 4 novembre 2010 n.183. ed in particolare, l'art.8;

VISTA

la legge del 30 dicembre 2010 n. 240 e s.m.i.;

VISTO

lo Statuto dell'Università degli Studi di Messina, da ultimo modificato con D.R.

n. 3429 del 30 dicembre 2014 ed, in particolare, l'art. 28, comma 2;

VISTO

il Regolamento Generale dell'Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio

2016 ed, in particolare, l'art. 15;

VISTO

il Regolamento di Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche emanato con

D.R. n. 1019 del 2016 ed, in particolare, l'art. 7;

VISTO

il D.R. n. 71750 Rep.1993/18 del 01/10/2018 con il quale il Prof. Mario

Calogero è stato nominato direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e

Giuridiche per il triennio 2018-2021;

RICHIAMATO

altresì, l'articolo 7 ultimo periodo del d.l. 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, il quale dispone che le Università, nell'esercizio della loro autonomia, possono proseguire le procedure

elettorali, nei termini indicati dallo statuto e dai regolamenti interni, assicurando la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in

relazione al contenimento del contagio da Covid-19;

VISTA

la delibera del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2021 con la quale lo stato di

emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2021;

VISTE

le deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo del 17 maggio 2021, con le quali rispettivamente è stato espresso parere favorevole ed è stato autorizzato lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno agli organi collegiali dell'Ateneo, dei

Direttori di Dipartimento, dei docenti e ricercatori a tempo indeterminato in seno al Senato in rappresentanza delle aree scientifico-disciplinari, del rappresentante dei ricercatori a tempo determinato in seno al Senato in un'unica tornata elettorale c.d. election day nelle date del 14 e 15 luglio 2021, di utilizzare il sistema il sistema Cineca U-Vote telematico per le elezioni dei Direttori di Dipartimento e di utilizzare il sistema Cineca U- Vote online per il rinnovo delle rappresentanze studentesche che permette di esercitare il diritto di voto anche da remoto, tramite un dispositivo personale del votante (pc, tablet, smartphone);

CONSIDERATO

che, per le operazioni di voto, può essere utilizzata la procedura telematica con il supporto del CINECA, validata da una Commissione di esperti e finalizzata ad assicurare, contemporaneamente, l'accertamento dell'identità dei votanti, della preferenza espressa e della segretezza del voto;

CONSIDERATA altresì, la necessità di avvalersi del sistema U-Vote online del CINECA per la gestione delle operazioni di voto che consente di svolgere le votazioni online utilizzando dispositivi personali dell'elettore (personal computer, tablet e smartphone) per le operazioni di voto relative all'elettorato attivo degli studenti, dottorandi, assegnisti e specializzandi;

CONSIDERATO

che è possibile svolgere le votazioni in modalità telematica, al fine di garantire lo svolgimento del procedimento elettorale de quo in condizioni di piena sicurezza ed in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da COVID-19, assicurando, nel contempo, la più ampia partecipazione dell'elettorato;

CONSIDERATO

che occorre procedere alla elezione del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche per il triennio 2021/2024.

DECRETA

Art. 1 (Indizione delle votazioni)

Sono indette, per i giorni mercoledì 14 luglio 2021 dalle ore 9 alle ore 19,00 e giovedì 15 luglio 2021 dalle ore 9,00 alle ore 14,00 le elezioni del Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche per il triennio 2021/2024.

Art. 2 (Elettorato attivo)

Hanno diritto all'elettorato attivo i professori, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, i rappresentanti del personale tecnico amministrativo ed il segretario amministrativo nonché tutti gli studenti, i dottorandi e gli specializzandi iscritti ai corsi di studio incardinati nel Dipartimento nonché gli assegnisti afferenti allo stesso. Il voto degli studenti, dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti viene conteggiato nella misura del trenta per cento del numero dei rappresentanti delle suddette categorie nel Consiglio di Dipartimento.

Pertanto, ai fini del calcolo della maggioranza necessarie per l'elezione ai sensi dell'art. 7 del Regolamento tipo di Dipartimento, il voto di queste categorie viene sempre conteggiato in detta misura (trenta per cento del numero dei rappresentanti delle suddette categorie nel consiglio di Dipartimento).

Hanno diritto all'elettorato attivo gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, gli specializzandi regolarmente iscritti ai corsi di specializzazione nell'a.a. 2020/21, i dottorandi di ricerca iscritti ad un corso di dottorato ed i titolari di assegno di ricerca alla data delle votazioni.

Art. 3 (Elettorato passivo)

Hanno diritto all'elettorato passivo, di norma, i professori di I fascia e a tempo pieno afferenti al Dipartimento. In caso di motivato impedimento dei professori ordinari possono essere eletti i professori associati, ai sensi dell'art. 4, comma 2, decreto-legge n. 8 del 7 febbraio 2002 e s.m.i. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori di II fascia nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del *quorum* previsto per le elezioni *de quibus*, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 183 del 4 novembre 2010.

L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo, ai sensi dell'art. 2, comma 11 della legge n. 240/2010.

Sono esclusi dall'elettorato sia attivo che passivo tutti i professori sospesi dal servizio a seguito di provvedimento penale o disciplinare o che si trovino cautelativamente sospesi.

I professori in aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario ovvero comandati, distaccati o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità hanno diritto al solo elettorato attivo.

Si applicano in ogni caso le cause di ineleggibilità previste dalla legge e dall'art. 54, comma 1, lettere a) e b) dello Statuto di Ateneo.

Art. 4 (Candidature)

I docenti, ordinari ed associati, che intendono proporre la propria candidatura devono presentarla su apposito modulo, corredata del *curriculum* scientifico e del proprio eventuale programma elettorale con sottoscrizione autografa o firma digitale.

Le candidature dovranno essere inviate per mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@unime.it entro le ore 12,30 del 24 giugno 2021.

Le candidature, riscontrate regolari, i *curricula* ed i relativi programmi, sono tempestivamente ed adeguatamente pubblicizzati a cura dell'Amministrazione Universitaria.

Eventuali ricorsi avverso l'esclusione delle candidature possono essere presentati dagli aventi titolo alla Commissione elettorale dell'Ateneo entro 48 ore dalla pubblicazione delle stesse.

La Commissione elettorale decide motivatamente entro le 48 ore successive.

Art. 5 (Convocazione corpo elettorale)

Gli elenchi nominativi degli elettori saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito web dell'Ateneo entro il termine di quindici giorni dalla data del decreto di indizione.

Eventuali errori o omissioni dovranno essere segnalati all'ufficio incaricato alea procedure elettorali non oltre cinque giorni successivi alla data di pubblicazione dell'elenco

Art. 6 (Composizione dei seggi elettorali)

Con successivi provvedimenti si procederà a costituire i seggi elettorali, determinandone la composizione e l'ubicazione.

Le votazioni si svolgeranno nel luogo ove avrà sede il seggio elettorale, nei giorni e secondo gli orari di apertura e di chiusura del seggio già stabiliti nel successivo art. 7.

Art. 7 (Tornate elettorali)

Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto, e si svolgeranno con il metodo del voto limitato ad una sola preferenza, con le modalità e secondo il seguente calendario:

a) in presenza di candidature dei soli professori di I fascia

prima votazione	14 luglio 2021	dalle ore 9,00 alle ore 19,00
•	15 luglio 2021	dalle ore 9,00 alle ore 14,00
seconda votazione	21 luglio 2021	dalle ore 9,00 alle ore 19,00
ballottaggio	27 luglio 2021	dalle ore 9,00 alle ore 19,00

In prima votazione, risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto.

Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il *quorum* suddetto, si procede alla seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

Le schede bianche costituiscono voti validi.

Ove nessun candidato consegua tale maggioranza si fa luogo al ballottaggio tra i due che hanno riportato il maggior numero di voti.

Alla votazione di ballottaggio risulta eletto chi ha ricevuto più voti. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo o, in caso di pari anzianità di ruolo, di maggiore età.

b) in presenza di candidature dei professori di I e di II fascia

prima votazione seconda votazione terza votazione	14 luglio 2021 15 luglio 2021 21 luglio 2021 27 luglio 2021 (competono alla pro	dalle ore 9,00 alle ore 19,00 dalle ore 9,00 alle ore 14,00 dalle ore 9,00 alle ore 19,00 dalle ore 9,00 alle ore 19,00 ocedura elettorale i candidati professori di II fascia)
ballottaggio	30 luglio 2021	dalle ore 9,00 alle ore 19,00

In prima votazione, risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti degli aventi diritto e l'elettorato passivo è limitato ai soli docenti di I fascia.

Nel caso in cui nessun candidato raggiunga il quorum suddetto, si procede alla seconda votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti

validamente espressi. Anche in questa seconda votazione l'elettorato passivo è limitato ai soli docenti di I fascia.

Ove nessun candidato consegua tale maggioranza, l'elettorato passivo, ai sensi dell'art. 8 della legge del 04 novembre 2010 n.183, viene esteso anche ai professori di II fascia che abbiano preventivamente presentato la propria candidatura e si procede alla terza votazione, al cui esito risulta eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

Le schede bianche costituiscono voti validi.

Nell'ipotesi di inutile espletamento anche della terza votazione si fa luogo al ballottaggio tra i due che hanno riportato il maggior numero di voti.

Alla votazione di ballottaggio risulta eletto chi ha ricevuto più voti. In caso di parità è eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo o, in caso di pari anzianità di ruolo, di maggiore età.

Art. 8 (Operazioni di voto)

Le operazioni di voto riguardanti l'elettorato relativo ai professori, ricercatori a tempo indeterminato e determinato, rappresentanti del personale tecnico amministrativo e segretario amministrativo si svolgeranno con modalità telematica nel luogo ove ha sede il seggio elettorale, nei giorni e secondo l'orario di apertura e di chiusura del seggio stabiliti dal suindicato art. 7 del presente decreto.

Il Presidente del seggio, o un delegato, prenderanno in consegna dall'Unità Operativa Procedure Elettorali il materiale necessario, prima dell'inizio delle operazioni di voto. Presso il seggio elettorale saranno predisposte apposite postazioni telematiche per le votazioni, adeguatamente schermate al fine di garantire la libera e segreta espressione del voto.

Costituiti i seggi elettorali, i Presidenti procedono alla verifica del materiale elettorale e delle apparecchiature informatiche, avviando i video-terminali delle postazioni telematiche e provvedendo al controllo del regolare funzionamento di tutta la strumentazione. A tal fine, i Presidenti possono essere supportati da referenti informatici appositamente individuati.

Il Presidente, o uno dei componenti del seggio, verifica l'iscrizione dell'elettore nella lista degli aventi diritto al voto e ne accerta l'identità mediante esibizione di carta d'identità o altro idoneo documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia. Gli estremi del documento esibito devono essere riportati nella relativa colonna dell'elenco dei votanti e la presenza dell'elettore viene attestata mediante la sottoscrizione di questi e di uno dei componenti il seggio.

L'identificazione può avvenire anche per attestazione di un componente della Commissione di seggio che conosca personalmente l'elettore. In tal caso colui che identifica l'elettore deve apporre la propria firma nella relativa colonna dell'elenco votanti apponendo la sigla "N.A.S." (Noto al seggio).

Il Presidente del seggio elettorale, dopo aver accertato l'identità dell'elettore, rilascia allo stesso le credenziali temporanee (username e password) di accesso al sistema di voto telematico. Lo svolgimento delle votazioni avviene mediante un'apposita procedura informatizzata che garantisce l'anonimato, assicura la segretezza e la sicurezza del voto ed evita le contestazioni. Non è possibile, infatti, generare schede completamente o parzialmente nulle.

A seguito dell'identificazione, l'elettore viene invitato ad accedere ad una delle postazioni telematiche dotate di videoterminali con tastiera e ad inserire le credenziali di accesso al sistema di voto telematico. Il sistema accerta le credenziali dell'elettore e consente l'accesso per la votazione.

L'elettore manifesta il proprio voto, selezionando il nominativo del candidato prescelto.

Successivamente alla votazione, prima che la preferenza espressa venga inviata all'urna centrale, viene richiesta dal sistema esplicita conferma della volontà di voto dell'elettore.

Dopo l'avvenuta conferma del voto espresso, la preferenza è cifrata ed inviata all'urna centrale e, a seguito di tale invio, non è più modificabile né revocabile.

Dopo la votazione, il sistema indica all'elettore che la procedura è terminata e che può pertanto abbandonare la postazione elettorale.

L'elettore può scegliere anche l'opzione di voto "scheda bianca".

Gli elettori diversamente abili possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare, dell'accompagnatore o di altro elettore, non candidato, liberamente scelto.

Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta. Dell'esercizio del voto assistito, con identificazione dell'accompagnatore, deve essere fatta menzione nel verbale delle elezioni. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.

Al momento della chiusura delle operazioni di voto, gli elettori che siano presenti all'interno dell'aula o della stanza sede del seggio elettorale sono ammessi comunque ad esercitare il proprio diritto di voto.

Esaurite le operazioni di voto degli elettori il Presidente dichiarerà chiuse le votazioni.

Le istruzioni sulla procedura di voto saranno disponibili sul sito web dell'Ateneo.

Una copia delle istruzioni sarà affissa in ciascuna postazione elettorale e sarà, comunque, resa disponibile dal seggio elettorale.

Le operazioni di voto riguardanti l'elettorato relativo a studenti, dottorandi, assegnisti e specializzandi iscritti ai corsi di studio incardinati nel Dipartimento nonché gli assegnisti afferenti allo stesso si svolgeranno, in modalità online, mediante il sistema di voto U-Vote On line reso disponibile da Cineca, che consente di svolgere le votazioni online utilizzando dispositivi personali dell'elettore (personal computer, tablet e smartphone).

Le modalità per accedere al sistema di voto saranno pubblicate sulla pagina del sito web dell'Ateneo.

Dopo l'accesso al sistema di voto a seguito dell'inserimento delle credenziali ricevuta, il sistema accerterà l'identità dell'elettore e consentirà l'accesso per la votazione.

Dopo l'avvenuta conferma del voto espresso, la preferenza è cifrata ed inviata all'urna centrale e, a seguito di tale invio, non è più modificabile né revocabile. Dopo l'ultima votazione, il sistema indica all'elettore che la procedura è terminata.

L'elettore può scegliere anche l'opzione di voto "scheda bianca".

Art. 9

(Conteggio del voto degli studenti, dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti)

Il voto degli studenti, dei dottorandi, degli specializzandi e degli assegnisti viene conteggiato nella misura del trenta per cento del numero dei rappresentanti delle suddette categorie nel Consiglio di Dipartimento.

A tal fine si procede alle seguenti operazioni per ciascuna delle componenti di cui sopra:

- 1) si calcola il "voto complessivo della componente" nella misura del 30% dei rappresentanti in seno al consiglio di dipartimento.
- 2) si sommano i voti validi degli elettori della componente ottenuti da tutti candidati alla carica di Direttore di Dipartimento;
- 3) si calcola la percentuale conseguita da ciascun candidato sulla somma di cui al punto precedente;

- 4) si applica la percentuale così ricavata al "voto complessivo della componente" ottenendo il "voto equivalente" approssimato fino alla seconda cifra elettorale;
- 5) si somma il "voto equivalente" per ciascun candidato ai voti espressi da tutte le altre componenti.

Esempio:

dati di base.

Dipartimento X nel quale siedono 10 rappresentanti degli studenti (o dei dottorandi o degli specializzandi);

Voti validi espressi dalla componente:

candidato A) voti 250;

candidato B) voti 150;

Operazioni da svolgere:

- 1) Calcolo del "Voto complessivo della componente" **30% di 10 = 3**
- 2) Somma dei voti validi degli elettori della componente ottenuti da tutti i candidati alla carica di direttore di Dipartimento:

250+150= 400

3) Calcolo della percentuale conseguita da ciascun candidato sulla somma di cui al punto precedente:

candidato A 62,5% (pari a 250:400x100=62,5); candidato B 37,5% (pari a 150:400x100=37,5);

4) Applicazione della percentuale così ricavata al "voto complessivo della componente" ottenendo il "voto equivalente", approssimato fino alla seconda cifra elettorale:

candidato A 1,87 voti equivalenti (pari a $3 \times 62,5\% = 1,87$); candidato B 1,12 voti equivalenti (pari a $3 \times 37,5\% = 1,12$);

Art. 10 (Operazioni di scrutinio)

Terminate le operazioni di voto avranno inizio le operazioni di scrutinio in seduta pubblica e proseguiranno fino alla loro conclusione.

Delle operazioni elettorali viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente, dal segretario e da tutti i componenti del seggio.

Lo scrutinio telematico sarà eseguito dal Presidente del seggio n. 1, ubicato in Aula Magna. Il Presidente del seggio n. 1 con il supporto del Cineca avvierà le operazioni di scrutinio per

ogni singola votazione su indicazione della corrispondente Commissione Elettorale, collegata in videoconferenza su piattaforma Teams.

Ogni Commissione Elettorale avrà accesso al portale di scrutinio dal quale potrà prelevare i file contenenti l'esito dello scrutinio delle elezioni di competenza per allegarli agli atti come previsto dalle procedure elettorali.

I Presidenti dei seggi adibiti alle operazioni di voto, al termine delle operazioni, consegneranno i certificati di voto ed il verbale delle operazioni in plichi separati, firmati dal Presidente e dai componenti del seggio, al Seggio n. 1. Il Presidente del seggio n.1, completate le operazioni di scrutinio, predisporrà il relativo verbale che verrà trasmesso al Decano del Dipartimento.

Il Decano del Dipartimento procede alla proclamazione dell'eletto ed alla pubblicazione dei risultati sul sito web dell'Ateneo.

Art. 11 (Ricorsi)

Avverso i risultati delle elezioni chiunque sia interessato, in ragione della propria appartenenza all'elettorato attivo o passivo, può presentare ricorso alla Commissione elettorale entro 48 ore dalla pubblicazione dell'esito dei risultati stessi. Il ricorso deve essere depositato a mezzo PEC all'indirizzo **protocollo@pec.unime.it**. La Commissione elettorale decide entro i cinque giorni utili successivi con provvedimento motivato e inappellabile.

Art. 12 (Nomina dell'eletto)

Il Direttore eletto dura in carica tre anni, è rieleggibile anche consecutivamente una sola volta ed è nominato con decreto del Rettore.

Art. 13 (Pubblicità)

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito web dell'Ateneo.

Art. 14 (Norme di rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dello Statuto d'Ateneo, del Regolamento Generale dell'Ateneo, del Regolamento del Dipartimento ed alla normativa vigente in materia.

II Decano
Prof. ssa Daniela Novarese